

VITTORIO • EMANUELE • II
Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme
 ECC. ECC. ECC.

*Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
 Vedute le leggi delle 9. Giugno 1856. 23 Maggio 1859. e 31. Ottobre 1848;
 Abbiamo decretato e decretiamo:*

Art.º unico.

*Il Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento —
 Nazionale il seguente progetto di legge e di instenerne la discussione
 unitamente al Ministro delle finanze.*

„ Art.º 1.º

*„ La Provincia di Savoia Propria è autorizzata, in conformità delle deliberazioni prese dai suoi rappresentanti
 „ il 17. Giugno di quest'anno e dal Consiglio Divisionale di Chamberij l' 8. susseguito Luglio, a prendere a
 „ mutuo la somma di duecento ventimila lire: destinate al pagamento della metà della quota assegnata tale
 „ dalla legge del 9. Giugno 1856. nelle spese di ristaurò e di ampliacione dello stabilimento balneario d'Olax
 „ mediante l'emissione di R.º 220. cartelle al portatore da lire millefruttanti l'annua rendita di Lire 50.*

„ Art.º 2.º

*„ È fatto facoltà alla Provincia medesima di prendere a prestito sotto l'operanza delle stesse condizioni la
 „ somma mancante a completare il suo concorso nelle spese pred.º a misura che s'ene presenterà il bisogno „*

Dato a Torino Di 29 Ottobre 1856

Vittorio Emanuele II

M. Rattap

N.º 4.

134

Progetto di Legge
presentato dal Ministro dell'Interno (Rattazzi)
nella tornata del 9 Gennaio 1897.

Facoltà alla Provincia di Savoia Propria
di contrarre un Mutuo passivo per concorrere
nelle spese di ampliamento e di esercizio
dello Stabilimento Termale di Aix

15

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

I. Divisione
N.º 1552

Cosimo, il 2 1857.

Reclamazione

Sig.ori Deputati

Oggetto.

Facoltà della Provincia di Savoia Propria
di contrarre un mutuo proprio per concorrere
nelle spese di ampliamento e di espulsione
della Stabilimento termale di Aix

La legge del 9. Giugno 1856. la quale
ha stabilito un consorzio tra lo Stato,
la Provincia di Savoia propria ed i comuni
di Chambéry ed Aix pel restauro, l'ampliamento
e l'espulsione delle terme di Aix, nel mentre
chiamò la Provincia anzidetta a concorrere
nelle relative spese per L. 440,000 da pagarsi
ripartitamente nel triennio 1856-57 e 58. non
le concesse contemporaneamente la facoltà
di raccogliere il corrispondente capitale per
via di mutuo proprio, ovvero eccedendo il
limite ordinario della jori imposta.

Formatosi nel susseguente Agosto il bilancio
dell'esercizio per l'anno in corso, venne
a risultare che la Provincia doveva concorrere
per L. 220,000 nel pagamento delle passività
allogate le quali erano di natura da
non ammettere dilazione. Poteva io quindi
nell'alternativa di perturbare fin dal
principio l'andamento del consorzio —
sospendendo il versamento sulla sua cassa
della cenata congrua somma ovvero di
assumere la responsabilità di proporre al
Re di approvare in via d'urgenza le
deliberazioni prese dai Consigli Prov.
e Divis. di contrarre ad uopo un debito
capitale di L. 220,000 fatto e fatto.

simile operato al sindacato del Parla-
mento, giudicai essere mio dovere di
abbracciare il secondo partito, ed in
udienza del 29. Agosto predetto
presentai alla Real Signoria il Decreto
che unisco alla presente sotto il
N.º 11.

Nella esposizione dei fatti due
vermi brevemente espondo sta tutto ciò
che potrei addurre a mia giustificazione.
Quanto all'intrinseco dell'operazione
di credito della Provincia a quest'ora
mondo ad effetto, mi basterà di nuovo
l'attenzione della Camera sulle
disposizioni contenute nell'art. 1. della
citata legge e soggiungere che il capitale
venne raccolto senza alcuno frutto
e colla decorenza degli interessi alla
ragione del 5. per cento perchè sia manifesto
che il debito contratto dalla Provincia non
aveva aggravio di sorta ai contribuenti,
motivo per cui non occorre che io ponga
in chiaro la di lei condizione economica.

Quello che avviene nello stesso Agosto
più accade negli anni avvenire. Io
penso quindi che convenga prevenire
la ripetizione di provvedimenti eccezionali
autorizzando fin d'ora la Provincia a
proccacciarsi le L. 200, occorrenti al farne
la di lei quota competente, mediante un
nuovo prestito da contrarsi soltanto allora
quando ne sarà accertato in via amministrativa
il bisogno.

Il progetto di legge che, d'ordine del Re,
depongo al banco della Presidenza

redatto col doppio scopo di regolarizzare
il passato e provvedere all'avvenire, ed ho
fiducia sia per ottenere il vostro suffragio.

